

5% annuo.

Con le predette limitazioni si ritiene di aver sufficientemente garantito l'Istituto dal maggior rischio derivante dalla mancata selezione degli assicurati non sottoposti alla visita medica.

La tariffa indicata si riferisce ad assicuranti che provvedono all'acquisto di nuovi titoli.

Si potrebbe anche agevolare i sottoscrittori dell'attuale Redimibile 3,50%, provvedendo direttamente questo Istituto alla conversione dei titoli, a condizione però, che stipulino un contratto di assicurazione in base alla nuova tariffa.

L'operazione potrebbe essere conseguata unicamente in modo da devolvere in assicurazione una disponibilità annua ragguagliata alla differenza tra il rendimento nominale (L. 5%) del nuovo titolo convertito e la quota annua di ammortamento demografico-finanziaria della somma richiesta dallo Stato (L. 15%) per l'accennata conversione.

S'intende che l'assicurato dovrebbe però depositare il nuovo titolo e rincarare il reddito per un numero di anni da stabilire in